

OSSERVA

1) Il ricorrente, nell'ambito di giudizio di separazione giudiziale, ha chiesto disporsi la revoca del contributo di mantenimento disposto a suo carico a favore della figlia, maggiorenne, Cl. Ar. Ha indicato, a fondamento della domanda, la circostanza che la ragazza, a far data dal mese di luglio del 2018 non è più residente con la madre e risulta aver costituito proprio nucleo familiare ed avendo, nel mese di giugno del 2019, avuto anche una bambina, figlia del compagno ( indicato come alle dipendenze dell'Arma dei CC). La signora K. H. J. all'udienza del 4.2.2020 ha confermato che la figlia Cl vive con il suo compagno e la figlia minore, affermando anche il convivente svolge attività lavorativa. Instaurato il pieno contraddittorio sull'istanza di modifica il ricorrente ha insistito nella domanda, sostenendo, tra l'altro, che dal profilo Facebook della figlia emergerebbe che la stessa svolga attività lavorativa presso " GU.", nota marchio di abbigliamento che distribuisce i prodotto in negozi dedicati. La resistente, pur non contestando la circostanza della costituzione di autonomo nucleo familiare, ha sostenuto che tale sopravvenienza, di per sé, in assenza di specifica prova sull'autonomia economica della figlia non giustifica la richiesta di revoca. All'esito del deposito delle note conclusive la decisione è stata assunta in riserva.

2) In via generale si ricorda che l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente. La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo o avendo deciso, volontariamente, di interrompere tale percorso, non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa.

Anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. civ. VI-1 N. 6509 del 14 marzo 2017 secondo cui il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare una attività lavorativa). Applicando tali criteri – più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità – al caso in esame, si ritiene giustificata la domanda di revoca del contributo di mantenimento a carico del sig. Ar. per la figlia Ci. Non è contestato neanche dalla madre che la figlia abbia, ormai da tempo, costituito autonomo nucleo familiare, iniziando una stabile relazione di convivenza con il compagno dal quale ha anche avuto, nel mese di giugno del 2019, una figlia. La resistente ha dichiarato in udienza che il compagno della figlia svolge regolare attività lavorativa e non ha contestato quanto sostenuto dal ricorrente che lo ha indicato quale appartenente all'Arma dei CC né ha contestato l'allegazione “presuntiva” del verosimile svolgimento diretto di attività lavorativa da parte della figlia come parrebbe desumersi dalla pagina Facebook allegata dal padre. La prova della raggiunta autosufficienza economica ben può desumersi, come nel caso di specie, da una serie di elementi presuntivi, correttamente allegati dal ricorrente e non oggetto di specifica contestazione da parte della madre che si è limitata, genericamente, a chiedere il rigetto dell'istanza. Il contributo di mantenimento a favore di Ci Ar va pertanto revocato. Quanto alla “data” degli effetti della revoca si ritiene che gli stessi non possano che decorrere dalla domanda giudiziale. Ogni statuizione in punto di spese va riservata alla decisione definitiva di merito.

P.Q.M.

A parziale modifica dell'ordinanza presidenziale adottata nel procedimento di separazione pendente tra le parti revoca, a far data dalla domanda giudiziale, il contributo di mantenimento del sig. Ma Ar in favore della figlia Ci per le ragioni indicate in motivazione.

Spese al merito.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza

Perugia, 1.6.2020 Il Giudice Istruttore